

Prot. 2017/1021Cesena 21/02/2017

Determinazione a contrarre per affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 del Lavoro per la revisione del filtro della Fontana Masini posto nel locale pompe, comprensivo della sostituzione delle parti usurate.

**PREMESSO CHE:**

a seguito di verifiche tecniche fatte dal personale di Energie per la Città, è emersa la necessità di sostituire il filtro e alcune parti usurate col tempo in vista della prossima riaccensione della Fontana fissata per la fine di marzo 2017.

**PRESO ATTO** che la prestazione in oggetto è adeguatamente configurata nell'ambito degli elaborati denominati "Schede Intervento" che possono utilmente definirne le caratteristiche.

**RILEVATO** che le caratteristiche e specificità della prestazione suddetta richiedono:

1. l'adeguamento e/o modifica e/o ampliamento di impianti e attrezzature già affidate ad un operatore economico che svolge già prestazioni, sulla base di un contratto di appalto, e che successivamente dovrà svolgere prestazioni sul medesimo impianto;
2. di rivolgersi a centri assistenza autorizzati in possesso delle necessarie conoscenza ed esperienza per lo specifico impianto-attrezzatura;
3. l'affidamento ad un operatore il cui personale dipendente sia in possesso di attestati di formazione ai sensi del D.lgs. 81/08 per rischio degli ambienti confinati.

**ATTESO** che con convenzione del 4/02/2011 il Comune di Cesena ha affidato a Energie per la Città Spa attività strumentali e che tale prestazione è configurabile nell'ambito delle attività affidate;

**RICHIAMATO** l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**DATO ATTO** che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs. citato;

**DATO ATTO** che l'importo stimato massimo della prestazione è circa pari a € 1.900,00 (I.V.A. esclusa);

**DATO ATTO** che tale prestazione rientra tra quelli eseguibili ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016, n. 50;

**PRESO ATTO CHE:**

- in ossequio ai principi di non discriminazione, concorrenza e correttezza, Energie per la Città Spa ha approvato un proprio regolamento volto a predefinire ed esplicitare i criteri per la selezione degli operatori economici, nonché di assicurare adeguate forme di pubblicità e che, sulla base dei criteri fissati dal suddetto regolamento, è stata svolta preliminarmente indagine esplorativa di mercato preordinata a conoscere il mercato di riferimento;
- in aderenza ai principi di economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità, l'affidamento e l'esecuzione della prestazione dovranno essere eseguiti nell'ottica di un uso ottimale delle risorse, congruità dei tempi e delle risorse impiegati, idoneità dell'azione rispetto alle finalità;

**D E T E R M I N A**

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
- di approvare gli elaborati denominati "Scheda Interventi"
- di approvare che l'affidamento avvenga ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016;
- di approvare che l'affidamento sia preceduto da richiesta di preventivo-offerta all'operatore economico che è titolare del contratto per il "Servizio di gestione, controllo e manutenzione degli impianti meccanici, elettrici e di condizionamento chimico a servizio della fontana Masini di Cesena. Anni 2016-2017" e che ha dimostrato adeguati livelli di professionalità, capacità tecniche nonché il rispetto dei tempi e delle caratteristiche prestazionali prefissate

- che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto è stipulato per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- che, in riferimento dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'affidatario della prestazione sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;
- che non è ammesso il subappalto;

Il RUP

  
